

COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

- tel. 0862/900142 - Fax 0862/900320-

Pec: protocollo@pec.comune.campotosto.aq.it

Ord. n. 345/2017

Li 11/09/2017

Oggetto: modifica ordinanza n 320 del 01/09/2017

I L S I N D A C O

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 320 del 01/09/2017 con la quale si faceva divieto di navigazione a qualsiasi mezzo a motore ed a vela e veniva vietata la balneazione ad una distanza superiore a 10m dalle sponde dell'intero lago ricadente nel Comune di Campotosto a causa dei rifornimenti, nelle ore diurne, dei numerosi mezzi aerei;

TENUTO CONTO che tali rifornimenti potrebbero causare danni ai turisti che si bagnano nelle acque del Lago di Campotosto ad una distanza superiore ai 10 ml dalle sponde;

TENUTO CONTO altresì che nel lago di Campotosto viene effettuata la pesca da parte dei pescatori di mestiere con l'ausilio di imbarcazioni a motore;

Considerato che le piogge di questo periodo hanno spento completamente gli incendi nella Provincia dell'Aquila e più precisamente nelle vicinanze del Lago Di Campotosto;

LETTO l'art. 54 del D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

O R D I N A

Di modificare l'ordinanza n. 320 del 01/09/2017 con l'eliminazione del divieto di balneazione e del divieto di navigazione a qualsiasi mezzo a motore e a vela, ad eccezione dei casi di intervento dei mezzi aerei dove i bagnanti e le imbarcazioni di qualsiasi tipo sono tenute a recarsi immediatamente presso la riva più vicina;

D I S P O N E

che la presente Ordinanza abbia validità immediata ed affissa all'albo pretorio on-line di questo Ente e trasmessa a tutti gli organi competenti. (Prefettura dell'Aquila, ENEL Produzione spa Montorio Al Vomano, Regione Abruzzo, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco L'Aquila, Stazione Carabinieri Forestali Campotosto)

Le Forze dell'Ordine sono tenute a far rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale 11 settembre 2017

F.to IL SINDACO

Ing. Luigi Cannavicci

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

N° 556 DEL 11 SET. 2017

